



CIRCOLARE N. 25

I.C. - "VALLE DEL VELINO"
Prot. 0011266 del 30/09/2026
VII (Uscita)

Al Personale Docente e ATA

Alla DSGA

Atti e sito web

Oggetto: Richiesta e fruizione dei permessi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - a.s. 2026/2027

Si richiama l'attenzione del personale sulle disposizioni vigenti in materia di permessi retribuiti di cui all'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato, da ultimo per gli aspetti qui rilevanti, dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare.

Il D. Lgs. n. 105/2022 ha eliminato, con riferimento ai permessi per l'assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il principio del "referente unico dell'assistenza". Pertanto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza alla medesima persona, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi titolo, che ne fruiscono in via alternativa.

Ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/1992, i permessi spettano, ricorrendone i presupposti di legge, al lavoratore con disabilità in situazione di gravità e ai lavoratori che assistono una persona con disabilità in situazione di gravità. Per l'assistenza, il diritto è riconosciuto, secondo le condizioni previste dalla normativa vigente, in particolare:

- ai genitori, anche adottivi o affidatari;
- al coniuge, alla parte dell'unione civile e al convivente di fatto;
- ai parenti o affini entro il secondo grado;
- ai parenti o affini entro il terzo grado nei casi espressamente previsti dalla legge.

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 riguardano anche il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, includendo, nell'ordine di priorità previsto dalla norma, anche il convivente di fatto. Per il congedo straordinario resta fermo il requisito della convivenza nei casi previsti dalla legge; la convivenza può essere instaurata anche successivamente alla domanda, purché sia garantita per tutta la durata del congedo.

Al fine di contemperare il pieno esercizio del diritto con le esigenze di organizzazione del servizio e di predisposizione delle eventuali sostituzioni, si richiamano le disposizioni relative alla programmazione della fruizione dei permessi.

In coerenza con le indicazioni della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010, della Circolare INPS n. 45/2011 e degli orientamenti ministeriali in materia, il dipendente, quando sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, è invitato a comunicarne la programmazione con congruo anticipo. Tale programmazione non può comunque compromettere

il diritto della persona con disabilità a ricevere effettiva assistenza e può essere modificata in presenza di sopravvenute esigenze di assistenza.

Per l'anno scolastico 2026/2027 il personale docente e ATA beneficiario dei permessi è pertanto invitato a trasmettere la pianificazione mensile mediante l'apposita funzione disponibile nel Registro Elettronico/portale ARGO.

La programmazione mensile dovrà essere inoltrata, di norma, entro il giorno 25 del mese antecedente a quello di fruizione, così da consentire all'Istituto un'adeguata organizzazione del servizio. Resta salva la possibilità di modificare la programmazione in presenza di esigenze sopravvenute, urgenti e non prevedibili connesse all'assistenza. Qualora per un determinato mese non sia prevista alcuna fruizione, non è necessario presentare la calendarizzazione.

Si ricorda inoltre che la singola richiesta di fruizione deve essere inoltrata tramite il portale ARGO, secondo le procedure in uso nell'Istituto e con l'eventuale documentazione richiesta. La programmazione mensile non sostituisce la richiesta del singolo permesso.

Per il personale ATA, ricorrendone le condizioni, i tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, secondo quanto previsto dal vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.

Per il personale docente la fruizione dei tre giorni mensili avviene a giornata intera. Nella programmazione, compatibilmente con le effettive esigenze di assistenza, si invita il personale a evitare, ove possibile, assenze sistematicamente ricorrenti nelle medesime giornate, al fine di limitare le ricadute sulla continuità didattica e sull'organizzazione del servizio, fermo restando il pieno esercizio del diritto riconosciuto dalla legge.

I permessi costituiscono un diritto del dipendente in presenza dei requisiti previsti dalla normativa; l'Amministrazione verifica la sussistenza dei presupposti e la regolarità della documentazione. La richiesta deve essere presentata con congruo anticipo quando l'esigenza sia prevedibile, fatte salve le situazioni di urgenza. L'Istituto provvede agli adempimenti di comunicazione previsti per le pubbliche amministrazioni nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Per eventuali chiarimenti di carattere amministrativo e per la verifica della documentazione, il personale può rivolgersi all'Ufficio Personale.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992

1. Conferma dei benefici ex art. 33, commi 3 e 6 e, ove ricorrano i presupposti, art. 21 della Legge n. 104/1992 (ALLEGATO 1)

Il personale già destinatario dei benefici nell'anno scolastico precedente è invitato a presentare, secondo le modalità indicate dall'Istituto e ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiarazione di conferma della permanenza delle condizioni che ne legittimano la fruizione, segnalando tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta.

2. Presentazione della prima istanza (ALLEGATO 2)

Il dipendente che richiede per la prima volta il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992 deve inoltrare apposita istanza al Dirigente Scolastico, corredata dalla

documentazione prevista. In caso di servizio su più istituzioni scolastiche, il dipendente è tenuto a informare anche l'eventuale scuola di completamento e a trasmettere la documentazione necessaria secondo le indicazioni degli uffici competenti.

- Nell'istanza il dipendente rende, tra le altre, le dichiarazioni necessarie ai fini della verifica dei presupposti di legge, tra cui:
 - a) che la persona assistita non sia ricoverata a tempo pieno, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente;
 - b) l'eventuale fruizione dei permessi, per la medesima persona assistita, da parte di altri soggetti aventi diritto, ai fini del rispetto del limite complessivo previsto dalla legge e della fruizione alternativa;
 - c) il rapporto di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza di fatto e ogni altra condizione rilevante ai fini del beneficio richiesto;

Documentazione o dichiarazione sostitutiva idonea ad attestare il rapporto con la persona assistita, ove necessaria ai fini dell'istruttoria;

Copia del verbale o della certificazione sanitaria attestante la situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, qualora non già acquisita agli atti dell'Amministrazione e nei limiti della documentazione effettivamente necessaria.

VARIAZIONE O PERDITA DEI PRESUPPOSTI PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI

Il dipendente beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico ogni variazione della situazione di fatto o di diritto che possa incidere sulla sussistenza dei requisiti o sulle modalità di fruizione delle agevolazioni.

Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni sopra richiamate.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sara Turani

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993)*

ALLEGATO 1 - MODULO CONFERMA BENEFICI LEGGE N. 104/1992

ALLEGATO 2 - MODULO NUOVA ISTANZA BENEFICI LEGGE N. 104/1992

ALLEGATO 3 - CALENDARIZZAZIONE MENSILE